

DETERMINA

Nr. 40

del 21.05.2026

OGGETTO

DETERMINAZIONE A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS 32/2023, PER LA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI INFORMATICI- IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. N. 138/2024 CHE HA RECEPITO LA DIRETTIVA (UE) 2022/2555 DIRETTIVA NIS 2. **CIG BBC1D6815A**

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

- Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. (di seguito anche Hermes) è una società in House interamente controllata e partecipata al 100% dal Comune di Reggio Calabria;
- la Hermes, ai sensi dell'art. 4 del suo Statuto, svolge un'attività endoprocedimentale nell'ambito dell'accertamento e riscossione dei tributi, nonché tecnico e tecnologico nella progettazione, produzione ed implementazione di soluzioni e applicazioni di tipo informatico e web per la gestione dei servizi in una logica di Sistema Informatico Integrato, nonché di tutte le attività connesse, propedeutiche e/o complementari ai medesimi servizi;
- al fine del perseguimento della "mission" statutaria, la Hermes è tenuta ad affidare forniture, servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;
- l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e semplificazione (valori giuridici richiamati dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 36/2023);
- il D.lgs. n. 138/2024 ha recepito la direttiva (UE) 2022/2555, comunemente conosciuta come NIS2, la quale ha definito un quadro normativo comune per tutta l'Unione Europea in materia di Cybersicurezza, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza cibernetica e proteggere le infrastrutture critiche;
- La NIS2 include settori come energia, trasporti, sanità, acqua, infrastrutture digitali e *servizi pubblici* ed implica per le aziende l'obbligo di gestire i rischi di cybersicurezza e segnalare gli incidenti;
- Hermes, in data 25/02/2025, per come previsto dalla summenzionata direttiva NIS2, ai fini della registrazione al portale dei servizi dell'Agenzia della Cybersicurezza Nazionale (ACN), ha provveduto ad inserire la Dichiarazione NIS identificata con il numero DNISA00009876;
- In data 12/04/2025 l'ACN, con nota prot. T172933, riscontrando la suddetta dichiarazione, comunica alla Hermes di non essere una organizzazione riconducibile all'ambito di applicazione del decreto NIS;
- In data 08/05/2025 la Hermes, con ticket numero 00011460, ha richiesto le motivazioni della suddetta esclusione specificando di essere una società in House interamente partecipata dal Comune di Reggio Calabria per il quale svolge altresì attività di supporto alla gestione della riscossione dei tributi e di supporto per i servizi informatici;
- in data 26/08/2025 l'ACN, riscontrando il suddetto ticket, rettifica quanto precedentemente rappresentato con nota prot. n. T172933 del 12/04/2025, comunicando la riconducibilità della

Hermes quale soggetto importante ai fini di quanto previsto dalla normativa NIS2;

- in data 15/10/2025, con nota prot. 340233, l'ACN ha comunicato l'avvenuto inserimento di Hermes nell'elenco dei soggetti NIS2;
- in data 15/04/2026, con nota prot. T0757732, l'ACN ha comunicato la permanenza di Hermes nell'elenco dei soggetti NIS per il 2026;
- la suddetta normativa impone agli organi direttivi l'adozione di misure rigorose per la gestione dei rischi informatici e la protezione della continuità operativa;

Considerato che

- l'Articolo **21 della Direttiva NIS 2** stabilisce l'obbligo di implementare misure tecniche e organizzative atte a gestire i rischi per la sicurezza dei sistemi informativi, includendo la gestione degli incidenti e la continuità operativa (*business continuity*);
- nonostante l'implementazione di avanzati sistemi di difesa perimetrale e di cyber-security interna, permane un **"rischio residuo"** non eliminabile tecnicamente, derivante dalla sofisticazione delle minacce informatiche globali;
- un eventuale attacco ai sistemi aziendali comporterebbe non solo una violazione della privacy (ex GDPR), ma un potenziale blocco dei servizi di pubblica utilità (es. gestione notifiche e accertamenti tributari/SII), con conseguenti gravosi oneri di ripristino e possibili richieste risarcitorie da parte di terzi;
- l'Articolo **20 della NIS 2** pone in capo agli organi direttivi (Amministratore Unico e Dirigenza) una **responsabilità diretta** e personale per la mancata conformità e per l'omessa vigilanza sulle misure di sicurezza;
- la stipula di una polizza assicurativa per i rischi Cyber rappresenta una modalità congrua per il **trasferimento del rischio finanziario**, finalizzata a salvaguardare l'integrità del patrimonio sociale e la stabilità del bilancio in caso di eventi avversi;

Visto:

- l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione indicante:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;
- l'allegato II.1, art. 1, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui: *"La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le*

caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali";

- l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs 36/2023, il quale prevede che si possa procedere "all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

Considerato che

l'Ufficio Acquisti di Hermes ha avviato un'indagine conoscitiva tra le agenzie di servizi assicurativi regolarmente iscritte all'Albo dei fornitori aziendale, finalizzata all'individuazione di prodotti idonei alla copertura dei sinistri derivanti da rischi informatici (*cyber risk*);

Preso atto che

- dalla suddetta indagine è emerso che un prodotto assicurativo specifico per le esigenze dell'Ente è offerto dall'Agenzia Assicurativa Unipol Sai Centrale Srl, con sede legale in Via Ibico n. 1/H, 89123 – Reggio Calabria (P.IVA 03003960808);
- in data 27/04/2026 l'Ufficio Acquisti di Hermes, tramite la piattaforma "Gare Telematiche" di DigitalPA, ha avviato la procedura finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto, richiedendo formale offerta alla sopra citata Agenzia Assicurativa Unipol Sai Centrale Srl;

Considerato che

- alle ore 12:00, del 04.05.2026, data di scadenza prevista nel suddetto avviso, è pervenuta, da parte di Agenzia Assicurativa Unipol Sai Centrale Srl (di seguito Centrale Srl), proposta di polizza assicurativa con indicazione di tutti i parametri di copertura in caso di danni derivanti a problematiche di Cyber sicurezza;
- l'importo indicato, per la copertura annuale, è pari ad € 9.422,53 comprensivo delle imposte dovute;
- nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante, motivante e sostanziale del presente provvedimento:

- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs 32/2023, il servizio di copertura assicurativa per i casi di danni causati da attacchi informatici, diretti e indiretti (Cyber risk), per un anno a decorrere dalla stipula della relativa polizza, alla Agenzia assicurativa Unipol Sai "Centrale Srl", con sede legale in Via Ibico, 1/H, 89123, Reggio Calabria, P.IVA 03003960808, per un importo complessivo pari ad euro 9.422,53, comprensivo delle imposte dovute;
- di provvedere alla spesa tramite i fondi di Hermes;

Di prendere atto

- che la fornitura in oggetto rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, l'affidamento è stato registrato presso l'ANAC, con il

codice identificativo di gara (CIG: BBC1D6815A);

- che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e smi) è il dott. Fortunato Toscano;
- dell'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, dello scrivente e del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 così come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
- che la Centrale Srl:
 - per le finalità di esecuzione del servizio in oggetto e delle attività connesse, che comportano il trattamento di dati personali dei cittadini (quali nome, cognome, codice fiscale e, se applicabile, status di familiare a carico) è tenuta al rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Si dispone che l'Agenzia assicurativa Unipol Sai "Centrale Srl", con sede legale in Via Ibico, 1/H, 89123, Reggio Calabria, P.IVA 03003960808, sia nominata Sub-Responsabile del Trattamento (Art. 28 GDPR);
 - dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del conto dedicato su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - dovrà dichiarare di non aver riportato condanne, anche non definitive, né di essere a conoscenza di indagini a proprio carico per uno dei reati in base al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il "Decreto"), che prevede la responsabilità degli enti in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi amministratori, dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito, contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente Hermes qualora venisse a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico in uno dei suddetti illeciti;
 - dovrà dichiarare di essere in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
 - dovrà prendere atto che Hermes ha adottato un Codice Etico ed un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità amministrativa degli enti e l'applicazione delle relative sanzioni;
 - si dovrà impegnare, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad agire nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza di cui al Modello e al Codice Etico. L'inosservanza di tali principi comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà Hermes Servizi Metropolitani s.r.l. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle

sanzioni previste dal Decreto;

- di provvedere, ai sensi di quanto disposto all' art. 28, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 - Principi in materia di trasparenza - alla pubblicazione sul sito istituzionale della HERMES Servizi Metropolitani s.r.l..

IL RUP

Dott. Fortunato Toscano



FORTUNATO
TOSCANO
21.05.2026
13:36:15
GMT+02:00

L'AMMINISTRATORE UNICO

Avv. Manuela Chindemi



CHINDEMI
MANUELA
21.05.2026 13:37:02
GMT+02:00